



CIRCOLARE N. 115 DEL 19-11-2021

Alle studentesse ed agli studenti delle classi quinte
Alle famiglie
Al Direttore S.G.A.
All'albo dell'istituto/Al sito web
Loro Sedi

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 -
Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Si comunica a tutte le studentesse ed agli studenti delle classi quinte che **entro il termine del 6 dicembre 2021** dovrà essere presentata domanda di partecipazione agli Esami di Stato.

Alla domanda si dovrà allegare la seguente documentazione:

1. fototessera;
2. attestazione di versamento di € 12,09 effettuato sul c/c n. 1016 intestato a "ufficio del registro tasse centro operativo di Pescara– tasse scolastiche";
3. diploma originale di terza media (da richiedere alla scuola superiore di primo grado di provenienza).

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2022.

Con la presente si riportano i casi per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, D.Lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 2, D.Lgs. n. 297 del 1994).



Esonero per reddito

Secondo quanto previsto dal decreto MIUR n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

Esonero per merito

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, D.Lgs. n. 297 del 1994)

In allegato:

- Circolare ministeriale n. 28118 del 12/11/2021: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.”

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Stefania Cardillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. .2, D.Lgs.39/93